

[Fatto Diritto P.Q.M.](#)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. FUMU Giacomo - Consigliere -

Dott. IMPERIALI Luciano - rel. Consigliere -

Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere -

Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P.B., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 1860/2013 della CORTE DI APPELLO di L'AQUILA, del 18/09/2014;

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;

udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. ENRICO DELEHAYE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Uditi i difensori avv.to MARIO PAPA del foro di Nola che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'avv. GIOVANNI ARICO' del foro di Roma che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

[Svolgimento del processo](#)

1. P.R. veniva tratto a giudizio del Tribunale di Pescara per rispondere, in concorso con B.M., del reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648 ter cod. pen.: nel capo J) della rubrica si contestava ai predetti di aver consapevolmente impiegato -nella conduzione in comune della Agricom & Logistica srl denaro proveniente dai reati di usura contestati ad altri in una pluralità di capi di imputazione, nonchè del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, contestato a S.F. al capo i), adottando l'artificio di farli apparire finanziamenti infruttiferi ovvero imputandoli fittiziamente a simulati acquisti di quote societarie, facendo figurare, in occasione dei versamenti di denaro presso gli istituti di credito, movimenti dal conto cassa che, non registrando corrispondenti entrate derivanti dall'esercizio dell'attività commerciale, presentava un vistoso saldo negativo. Si imputava inoltre ai prevenuti di aver riciclato versamenti di denaro contante comunque riconducibili al S., annotati nel registro prima-nota interno della società come "versamento dei soci", con conseguente movimentazione come addebito di cassa. Nel capo di imputazione, inoltre, erano elencati una serie di assegni, indicati per gran parte come provento del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria contestato al S. al capo i), e due soli dei quali indicati invece come compendio dei due reati di usura allora contestati allo stesso S. ai capi c) ed h) della rubrica.

Il giudice di prime cure con sentenza in data 8/11/2012 assolveva il S. e C.R. dai reati di usura loro rispettivamente ascritti, ex [art. 530 c.p.p.](#), comma 2, per non essere stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio del carattere usurario degli interessi la cui corresponsione era stata pattuita con i predetti, ha dichiarato l'estinzione per intervenuta prescrizione di altri cinque reati di usura, - tra i quali il menzionato capo H) - e per il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria ascritto al S..

Quanto al reato di impiego di denaro di provenienza delittuosa, previsto dall'art. 648 ter cod. pen. e contestato nel capo 3) al P. ed alla B. (quest'ultima come legale rappresentante della Agricomg, ed il P. come soggetto che si occupava della gestione dell'ente) il Tribunale riteneva non essere stato dimostrato che il P. e la B. avessero effettiva contezza dell'entità degli interessi pattuiti dal S. con i propri interlocutori e, quindi, della possibile natura usuraria degli stessi. Conseguentemente il P., al pari della coimputata, veniva assolto dal reato ascrittogli, ex [art. 530 c.p.p.](#), comma 2 con la formula "perchè il fatto non costituisce reato".

3. Accogliendo parzialmente il gravame proposto dal pubblico ministero, la Corte di Appello di L'Aquila ha riformato la sentenza impugnata, quanto al P., dichiarandolo colpevole del reato ascrittogli al capo 3), con conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. La sentenza ha ritenuto, infatti, non dirimente la circostanza che il P. non fosse a conoscenza della possibile natura usuraria degli interessi pattuiti dal S., giacchè veniva contestata la provenienza illecita del denaro anche e soprattutto perchè provento del delitto di abusiva attività finanziaria ritenuto ascrivibile allo stesso S..

4. Avverso tale sentenza sono stati proposti dal P. due ricorsi per cassazione, a mezzo dei difensori avv.to Alessandro Orlando ed avv.to Mario Papa, che hanno sollevato i seguenti motivi di impugnazione:

4.1. entrambi i difensori, con il primo motivo dei rispettivi ricorsi, hanno lamentato la violazione dell'art. 648 ter c.p.p. e del [D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132](#) T.U. bancario, e la mancanza dell'elemento psicologico in ordine alla sussistenza del reato presupposto, non potendosi riconoscere nell'attività del S. le condotte di concessione di finanziamenti in forma professionale, organizzata su scala imprenditoriale e rivolgendosi al pubblico.

L'avv. Orlando, in particolare, assume che la vicenda al più potrebbe essere inquadrata nella fattispecie di cui al [D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 132, comma 2](#) T.U. bancario, allora in vigore, mera

contravvenzione inidonea a costituire il delitto presupposto dall'art. 648 ter cod. pen., trattandosi di attività abusiva prevalentemente privata.

4.2. con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale con riferimento all'art. 648 bis cod. pen., la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto e la violazione [dell'art. 521 cod. proc. pen.](#), in quanto, risultando al più la sostituzione di valori "sporchi" con valori puliti, e non già l'impiego in attività economiche di valori già "ripuliti", il giudice di merito avrebbe dovuto considerare la fattispecie fatto diverso da quello contestato, nell'accezione di cui [all'art. 521 c.p.p.](#), comma 2, con conseguente trasmissione degli atti al P.M..

4.3. Entrambi i difensori hanno altresì insistito sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato o, comunque sulla mancanza di motivazione sul punto, assumendo non essere emersi dalla sentenza elementi sopravvenuti alla sentenza di primo grado che consentissero un ribaltamento della valutazione sul punto.

4.4. L'avv. Papa ha, poi, dedotto l'erronea applicazione dell'art. 648 ter cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione in quanto, risultando avere il S. la diretta disponibilità materiale degli uffici e del conto corrente della Agricom & Logistica s.r.l., le condotte di questo e del P. in parte si sovrapporrebbero "configurando un concorso nel reato presupposto".

4.5. con l'ultimo motivo, infine, è stata dedotta l'erronea applicazione dell'art. 648 ter cod. pen. e la contraddittorietà della motivazione, laddove con questa si è ritenuta la B. inconsapevole della illecita provenienza degli assegni reimpiegati nella società di cui era amministratrice e, quindi, persona offesa del reato, con conseguente configurabilità della scriminante di cui [all'art. 649 cod. proc. pen.](#), essendo il ricorrente il coniuge non legalmente separato della predetta.

### Motivi della decisione

I ricorsi sono parzialmente fondati.

La sentenza impugnata risulta dare adeguatamente conto sia dell'abusiva attività finanziaria ascritta al S., che della consapevolezza di questa da parte del P.: sotto il primo profilo, infatti, la sentenza evidenzia gli elementi probatori dai quali desume come il primo fosse professionalmente dedito all'erogazione di prestiti al pubblico, indicandoli in numerose conversazioni telefoniche intercettate - una pluralità delle quali specificamente indicate in sentenza - con persone che lo contattavano chiedendo finanziamenti, conversazioni ritenute sintomatiche della disponibilità del predetto alla concessione di prestiti dietro interesse, nonchè nelle deposizioni testimoniali di persone che hanno confermato di aver ricevuto prestiti dal S. ed altresì nelle risultanze di due conti correnti, l'uno intestato al predetto e l'altro comunque dallo stesso utilizzato per l'erogazione dei prestiti, come emerso dalla deposizione degli operanti di P.G.. La sentenza, poi, dopo aver riferito che dall'attività di osservazione svolta dalla P.G. è emerso che il S. era solito frequentare la sede della Agricom & Logistica s.r.l. in maniera assidua e ricevere nella stessa sede i propri clienti-debitori, al fine di evidenziare la piena consapevolezza, da parte del P., della provenienza delle somme erogate dal S. dall'attività finanziaria da questo svolta, ha sottolineato anche la consistenza degli importi versati alla società di cui il ricorrente risultava amministratore di fatto, indicati nell'ordine di centinaia di migliaia di Euro, nonchè le modalità, al di fuori di ogni logica commerciale, con le quali tali importi venivano fatti confluire nella società.

Giova però ricordare che l'art. 648 ter cod. pen., nel configurare il reato ascritto al ricorrente,

contiene una clausola di sussidiarietà, che prevede la non applicabilità della norma nei casi di concorso nel reato presupposto e nelle ipotesi in cui risultino realizzate fattispecie di ricettazione o di riciclaggio, così riducendone notevolmente lo spazio applicativo. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità (sez. 2, n. 4800 dell'11/11/2009, Rv. 246276), condivisa dal collegio, in particolare, ha rilevato che i reati di cui agli artt. 648 e 648 bis cod. pen. prevalgono solo nel caso di successive azioni distinte, le prime di ricettazione o riciclaggio, le seconde di impiego, mentre va riconosciuto solo il delitto di cui all'art. 648 ter cod. pen. nel caso di una serie di condotte realizzate in un contesto univoco, sin dall'inizio finalizzato all'impiego. In tale contesto, la soluzione ermeneutica, idonea a risolvere il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio, è stata fondata sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive: sono esclusi dalla punibilità ex art. 648 ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitto a loro addebitato; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni, e delle determinazioni volitive ad esse sottese. Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648 ter, nel secondo soltanto di quest'ultimo, risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione.

In altri termini, se taluno sostituisce denaro di provenienza illecita con altro denaro od altre utilità e, poi, impieghi i proventi derivanti da tale opera di ripulitura in attività economiche o finanziarie, risponderà del solo reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. proprio in forza della clausola "fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis cod. pen.". Se, invece, il denaro di provenienza delittuosa viene direttamente impiegato in dette attività economiche o finanziarie ed esso viene, così, ripulito, il soggetto risponderà del reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. (sez. 2, n. 4800 dell'11/11/2009, Rv. 246276 cit.).

Tanto premesso, però, deve rilevarsi che l'apparato argomentativo della sentenza impugnata non offre elementi sufficienti ad una corretta qualificazione del fatto contestato al P., alla luce dei principi così esposti. La sentenza riferisce anche del sequestro di numerosi documenti (una scheda di mastro, fotocopie di numerosi disegni, ecc.) dai quali si è ricavata conferma che "il S. investisse denaro in detta società", ed ha rilevato anche che gli disegni ed il contante che il S. portava alla Agricom &

Logistica s.r.l. non venivano registrati nella contabilità ufficiale di questa. Non risulta espletata, però, alcuna perizia contabile volta alla ricostruzione del flusso finanziario ed all'individuazione di eventuali investimenti effettuati dalla società, che non appaiono emergere dalla sentenza, nè in questa risulta altrimenti specificato e dimostrato se i proventi dell'esercizio abusivo dell'attività finanziaria da parte del S. siano stati nei fatti impiegati nella gestione della società Agricom o reimpiegati in ulteriori attività economiche e finanziarie.

Non emergono, pertanto, dalla sentenza impugnata elementi sufficienti ad una corretta qualificazione giuridica della condotta descritta nel capo di imputazione, di per sè suscettibile di realizzare diverse figure criminose, atteso che entrambi i reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter cod. pen. richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita di quanto ricevuto, con l'ulteriore peculiarità, quanto al secondo, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie. Conseguentemente, la sentenza va annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per un nuovo giudizio.

## **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2016